

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarelli

parzarelli@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 22 febbraio 2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare vi illustriamo le ultimissime novità portate da un legislatore quanto meno affrettato ed indeciso, che sta mettendo a dura prova la pazienza dei contribuenti in quanto, come vedremo, vengono smentite disposizioni appena approvate.

Abolizione del modello Intra Acquisti: RETROMARCIA DEL FISCO

Col DL 193/2016 era stato abolito. **Ora e' stato ripristinato !**

Il paradosso poi e' che ancora la Legge non c'e', essendo tale ripristino previsto nel DL Milleproroghe ancora da approvare, ma con un Comunicato stampa l'Ag. Entrate si e' affrettata a comunicare anticipatamente la resurrezione di questo adempimento.

Siccome la comunicazione afferente il mese di gennaio 2017 scade il 25 febbraio (anzi il 27 cadendo di sabato), solo ieri ci e' stato assicurato che eventuali ritardi non sconteranno sanzioni: anche questa rassicurazione e' inutile in quanto, in base allo Statuto del contribuente, non potevano essere disposti nuovi adempimenti prima dei 60 giorni dall'emanazione della relativa legge. Comunque non guasta.

Morale: la Legge ancora non c'e' ma l'adempimento va effettuato in forza di un Comunicato stampa !

Pertanto raccomandiamo di predisporre e presentare per tutto l'anno 2017 i modelli **INTRA-2 bis** per gli acquisti intracomunitari e **INTRA-2 quater** per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE, come si e' fatto nel 2016, contrariamente a quanto disposto dal DL 193/2016.

Naturalmente rimane fermo l'obbligo di presentazione dei mod. Intra per le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater).

Dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali

Vediamo di fare un po' di chiarezza.

Il prossimo 1° marzo 2017 entrerà in vigore la **nuova modulistica** delle **dichiarazioni d'intento**, così come riformata dal provvedimento Ag. Entrate del 2 dicembre scorso che ha eliminato dal modello la possibilità di riferire le operazioni ad un determinato periodo. Sull'apparente inutilità di tali modifiche già ci eravamo espressi.

Per gli esportatori abituali che fino al 28/2/2017 hanno emesso dichiarazioni d'intento utilizzando i campi 3 e 4 "**operazioni comprese nel periodo da ... a**" (es. dall'1/1/2017 al 31/12/2017), l'efficacia delle stesse **cessa dal 1° marzo 2017** con necessità, pertanto, di emettere nuove dichiarazioni d'intento per le operazioni successive al 28 febbraio. Occorrerà continuare nella numerazione delle Dichiarazioni e utilizzare solo le sopravvissute caselle, ad esempio la casella 2 "**operazioni fino a concorrenza di euro ...**".

La prima domanda che sorge spontanea e': dovendo ripartire tra i fornitori il plafond disponibile, e non sapendo preventivamente da quali fornitori decideremo di acquistare, e' possibile inviare a tutti tante dichiarazioni d'intento la cui somma supera il plafond disponibile?

L'Agenzia Entrate ha risposto di sì, senza che ciò provochi conseguenze in capo all'esportatore.

Per essere più chiari facciamo un esempio: se il plafond disponibile 2016 ammonta complessivamente ad 1.000.000 di euro, e' possibile inviare dichiarazioni d'intento a 5 fornitori, ciascuna per 1 milione di euro e quindi per totali 5 milioni di euro, salvo revocarle nel momento in cui si e' raggiunto il tetto di utilizzo complessivo di 1 milione di euro.

Cio' che conta e' l'**effettivo utilizzo** del plafond, che non può superare tale limite.

Come si può notare, le modifiche che entreranno in vigore dal 1° marzo 2017 non servono a nulla.

Riepilogando:

- per le operazioni d'acquisto effettuate fino al 28.2.2017 si deve continuare ad utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d'intento; il **nuovo modello** può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare **a partire dal 1° marzo 2017**.

- per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017, invece, occorrerà utilizzare il nuovo modello; viene però stabilito che la dichiarazione emessa prima dell'1.3.2017 con il **vecchio modello resta valida** anche per le operazioni d'acquisto effettuate successivamente a tale data, sempreché siano stati compilati i campi 1 e 2 di tale modello, e non i campi 3 e 4. In tal caso, infatti, la dichiarazione sarà valida fino a concorrenza dell'importo indicato in uno dei due campi.

Invece, nell'ipotesi in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 ("*Operazioni comprese nel periodo da ... a ...*"), indicando un periodo che termina oltre il 28.2.2017:

- la dichiarazione si considera valida limitatamente alle operazioni effettuate fino al 28.2.2017;

- occorrerà presentare un'ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni effettuate successivamente.

Attenzione: per operazioni effettuate s'intende la data di consegna o spedizione della merce.

Spesometro 2017 non piu' trimestrale ma semestrale

Intanto ricordiamo che lo **spesometro annuale** per il 2016 (il vecchio elenco clienti/fornitori) andrà presentato entro il 10 aprile 2017 dai contribuenti Iva mensili e entro il 20 aprile 2017 per quelli trimestrali.

Le **liquidazioni Iva 2017** dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica, anche per chi e' a credito. Sono esonerati da questo adempimento i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Il Milleproroghe, peraltro ancora da approvare, stabilisce che la trasmissione telematica dei dati del **primo semestre 2017** andrà in scadenza al 18 settembre 2017 (il 16, infatti, cade di sabato). Così come la comunicazione relativa al **secondo semestre 2017** andrà in scadenza alla fine di febbraio del 2018.

Il vero problema di questo oneroso adempimento e' che la trasmissione dei dati riguarderà anche la fatturina da dieci euro per il pranzo di lavoro e anche le fatturine registrate riepilogativamente in quanto inferiori a 300 euro: ogni fatturina infatti comporta l'obbligo di comunicazione.

Per la comunicazione dei dati delle **liquidazioni** periodiche sono invece confermate le date del 31 maggio 2017, 18 settembre 2017, 30 novembre 2017 e dell'ultimo giorno di febbraio 2018.

Questo e' il nuovo scadenziario, che non e' detto sia l'ultimo:

Termine	Adempimento
28 febbraio 2017	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile o 20 aprile 2017	Spesometro relativo al 2016
31 maggio 2017	Comunicazione liquidazioni Iva I trimestre 2017
18 settembre 2017	1° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017
18 settembre 2017	Comunicazione liquidazioni Iva II trimestre 2017
30 novembre 2017	Comunicazione liquidazioni Iva III trimestre 2017
28 febbraio 2018	Comunicazione liquidazioni Iva IV trimestre 2017
30 aprile 2018	2° Spesometro 2017: Comunicazione fatture emesse e ricevute II semestre 2017
30 aprile 2018	Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

Amministratori di Condominio - Comunicazione all'Ag. Entrate del bonus 50% - 65%

Anche questo oneroso adempimento e' stato in parte semplificato.

La legge prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 gli amministratori di condominio comunichino **entro il 7 marzo 2017** (così prorogato) i dati dei singoli condomini che hanno sostenuto spese edilizie detraibili.

La nuova comunicazione riguarda i **dati 2016** e comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare occorrerà procedere alla compilazione e

trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi effettuati su parti comuni di edifici residenziali, compresi anche i dati relativi alle spese sostenute dal condominio e le quote di spesa imputate ai singoli condòmini. La semplificazione consiste nella possibilità per gli amministratori di indicare solo i dati del possessore/proprietario dell'immobile, senza indagare se la spesa venga poi ripartita, ad es., tra i famigliari.

IVA - Regime delle Note d'Accredito Iva su procedure concorsuali dall' 1.1.2017

Anche su questa materia c'è stata la retromarcia del Fisco che, appena un anno fa, aveva consentito la possibilità di recupero dell'Iva fin dall'inizio della procedura concorsuale. Ora si torna al passato e di seguito vi riepiloghiamo le varie casistiche.

Fallimento: si torna al vecchio regime, di conseguenza è nuovamente necessario, per poter recuperare l'Iva non riscossa, che il creditore venga ammesso allo stato passivo esecutivo, previa presentazione dell'apposita domanda di insinuazione. Pertanto, qualora venga dichiarato il fallimento del debitore, l'emissione della Nota di Credito per il recupero dell'Iva può essere effettuata soltanto **dopo** che il piano di ripartizione finale dell'attivo sia divenuto **definitivo** o, in assenza dello stesso, a chiusura della procedura fallimentare.

Concordato preventivo : Il principale chiarimento dell'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco riguarda l'individuazione del momento a partire dal quale è possibile emettere la nota di credito nell'ipotesi di assoggettamento del debitore alla procedura di concordato preventivo; la nota di credito IVA può essere emessa soltanto quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura concorsuale: non è, pertanto, sufficiente riferirsi al solo decreto di omologazione, che a norma dell'art. 181 L. fall. chiude formalmente la procedura, essendo, invece, necessario considerare anche il momento in cui risultano adempiuti, da parte del debitore, gli obblighi assunti nel concordato preventivo. Ne consegue che, in caso di inadempimento degli obblighi da parte del debitore, qualora sia dichiarato fallimento, la NC Iva potrà essere emessa solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sarà divenuto definitivo, ovvero, in assenza di piano, alla chiusura della procedura fallimentare.

Accordi di ristrutturazione e piani di risanamento

Ancora nessun chiarimento, invece, per le note di variazione IVA emesse dai creditori "falcidiati" a seguito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis del RD 267/42) e del piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese (art. 67 comma 3 lett. d) L. fall.), la cui registrazione obbligatoria, da parte dell'originario cessionario o committente, comporta, pertanto, l'emersione di un debito IVA, da assolvere nei modi ordinari.

Procedure esecutive infruttuose

La NC può essere emessa qualora il mancato pagamento sia avvenuto **a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**. Il c. 12 dell'articolo 26/633 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera "in ogni caso" infruttuosa:

- in presenza di un pignoramento presso terzi, se dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- in presenza di pignoramento di beni mobili, se dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
- quando dopo tre volte che l'asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. In questo caso è utile una lettera del legale che consiglia l'abbandono del recupero.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.